



Città di Lainate

Settore 7 POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA N. 267 DEL 10/12/2025

OGGETTO : VIA POGLIANO DAL 51 AL 55 - MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA'

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta presentata da CERGAS SRL- prot. 34493/2025 - con la quale si comunica la necessità di variazione della viabilità ordinaria in Via POGLIANO dal civico 51/A al 55 per lavori sulla rete idrica;

Rilevato che per consentire le occupazioni richieste, valutate le esigenze di sicurezza dei veicoli e dei pedoni, è necessario provvedere ad apportare modifiche alla ordinaria circolazione nei luoghi indicati;

Considerate le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30-4-1992 n 285 e successive modifiche;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco nr. 21 del 29/08/2025 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di Elevata Qualificazione / Responsabile del Settore Polizia Locale e nomina di Comandante del Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

giusta apposizione a carico dell'impresa esecutrice i lavori nelle 48 ore precedenti l'entrata in vigore del presente provvedimento della prescritta segnaletica nonché di avvisi ai cittadini residenti a norma del D.Lgvo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del relativo Reg. di Esecuzione D.P.R 495/92 (in particolare art. 30 e seguenti per i cantieri stradali) e dei Decreti e/o Circolari attuative, l'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

dalle h. 09:00 del 15/12/2025 alle h. 17:00 del 23/12/2025
--

IN Via POGLIANO dal civico 51/A al 55

- DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata ambo i lati;
- RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA lasciando pervio per la circolazione il calibro minimo stradale di mt. 3 disciplinato a SENSO UNICO ALTERNATO e regolato da movieri debitamente formati ai sensi del DM 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ovvero da semafori mobili in caso di permanenza del cantiere negli orari serali / notturni;
- LIMITE DI VELOCITA' DI 30 Km/h nel tratto interessato dai lavori;
- l'obbligo di garantire il TRANSITO DEI PEDONI in condizioni di Sicurezza su apposito PERCORSO PEDONALE PROTETTO;



DISPONE

la posa della segnaletica stradale prescritta per le modifiche ordinate e l'osservanza per tutto il periodo di durata dell'ordinanza delle seguenti prescrizioni generali:

- che l'area dell'occupazione sia delimitata in modo visibile sia di giorno che di notte;
- che nel caso di scavi e re interri dovrà essere sempre garantita l'uniformità della sede stradale;
- che sia garantita la sicurezza dei pedoni e veicoli per mezzo di idonea segnaletica nel caso di manovre dei mezzi operativi;
- che i divieti ed altresì le deviazioni di ostacolo e di percorso siano resi noti con l'apposita segnaletica stradale;
- che la ditta esecutrice adotti, durante tutta la durata dei lavori, i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza delle persone e del transito veicolare nella zona interessata dall'occupazione
- che ogni e qualsiasi atto vigente di disciplina della circolazione, in contrasto con la presente ordinanza, sia temporaneamente sospeso;
- che al mancato rispetto delle suesposte condizioni consegua la perdita di ogni effetto di legge del presente atto
- che il presente provvedimento potrà essere revocato in ogni tempo per ragioni di pubblico interesse e/o necessità

MANDA

- al Messo comunale per la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- all'Ufficio Comunicazione del Comune per la massima diffusione della presente ordinanza alla Cittadinanza tramite i canali istituzionali dell'ente e ogni altra forma di informazione ritenuta valida;
- ai soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs 285/92, per il controllo sul rispetto della presente Ordinanza;
- alla locale Stazione dei Carabinieri, al servizio CUR NUE 112 "ex 118" e al servizio "115", alle aziende del trasporto pubblico locale;

INFORMA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, è ammissibile il ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
 - giurisdizionale, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione territorialmente competente;
 - straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente Ordinanza.
- che l'Amministrazione Comunale di Lainate si intende manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e/o penale in ordine a fatti o



Città di Lainate

accadimenti che potrebbero occorrere a terzi in concomitanza e/o cagione delle modifiche stradali apportate dai soggetti attuatori;

- che la presente Ordinanza disciplina gli aspetti viabilistici e NON costituisce od integra autorizzazione allo svolgimento di attività per le quali sia richiesto un titolo abilitativo da acquisire preventivamente presso gli uffici competenti e da esibire ai controlli;
- che a norma della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è la Comandante di Corpo Polizia Locale Sara Bosatelli;
- per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Nuovo Codice della Strada - nonché dalla eventuale ed ulteriore normativa vigente in materia, secondo il criterio di specialità;
- il presente provvedimento costituisce documento informatico in formato digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comandante
SARA BOSATELLI / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente